

# TI\_GERICHTE 9.2024.104 vom 10. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2024.104\\_d20220810](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2024.104_d20220810)

FR: TI\_GERICHTE 9.2024.104 du 10 août 2022

IT: TI\_GERICHTE 9.2024.104 del 10 agosto 2022

## Regeste

Diritto dei genitori privati dell'autorità parentale a ottenere informazioni sui figli

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### E. 2

L'art. 275a CC prevede che i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1). Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2). Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia (cpv. 3). La norma comprende tre diritti distinti ma strettamente connessi tra di loro: un diritto spontaneo all'informazione, un diritto di essere sentiti prima di decisioni importanti e un diritto ad assumere informazioni presso terzi (Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1079, p. 706, con riferimenti). L'art. 275a CC cv. 1 CC prevede per i genitori che non esercitano l'autorità parentale il diritto di essere informati spontaneamente (e senza preventiva richiesta) di eventi particolari che si verificano nella vita del figlio e di essere sentiti prima di decisioni importanti per il loro sviluppo. La dottrina enumera quali tappe importanti dello sviluppo del figlio camminare, parlare, malattie o incidenti di una certa gravità, promozioni o ripetizioni scolastiche, risultati di esami professionali o scolastici, eventi religiosi (battesimo, comunione o cresima, bar mitsvah, ecc), competizioni sportive e artistiche importanti, infrazioni penali, reati penali o il collocamento in una famiglia affidataria o istituto, convivenza con un nuovo compagno/a del genitore affidatario, fuga, eredità o importante vincita, ecc.. Le decisioni importanti per lo sviluppo del figlio riguardano in particolare atti medici e assimilati (dieta alimentare specifica, alle questioni scolastiche (scelta della scuola,

promozione condizionale o ripetizione, cambio di orientamento), religiosi o professionali (scelta dell'impiego), progetti di cambiamento di domicilio (in particolare all'estero, cfr. art. 301a CC), scelta di attività (per esempio perché sono particolarmente pericolose o costose o quando rappresentano un momento particolarmente importante nella vita del figlio: competizioni artistiche o sportive di alto livello, ecc), acquisizione di una nazionalità straniera, richiesta di cambiamento di nome ( Meier/Stettler , op. cit. n. 1080, p. 706, con riferimenti; Commentaire romand, CC I, 2 a ed., 2023, n. 8 ad art. 275a). Al genitore detentore dell'autorità parentale incombe l'obbligo di informazione, ma anche al tutore qualora il minore è posto a beneficio di una tutela, rispettivamente il curatore se il genitore detentore del diritto non rispetta il suo dovere ( Meier/Stettler , op. cit. n. 1080, p. 707, con riferimenti) L'obbligo del genitore detentore dell'autorità parentale di informare l'altro genitore secondo l' art. 275a cpv. 1 CC non è imperativo. Esso non esiste allorché il genitore privo dell'autorità parentale non si preoccupa del benessere del figlio, in particolare se non esercita o esercita poco il suo diritto di visita. A seconda delle circostanze, e segnatamente in caso di conflitto grave e persistente tra i genitori, è inoltre possibile che tale obbligo non possa essere imposto al genitore titolare dell'autorità parentale. In virtù dell' art. 275a cpv. 2 CC al genitore senza autorità parentale resta però riservato il diritto di informarsi direttamente presso i terzi che partecipano alle cure del figlio e di ricevere da essi gli schiarimenti dovuti al genitore titolare dell'autorità parentale ( DTF 140 III 343 consid. 2.1 e citazioni, TF 5A\_638 del 28 novembre 2017 consid. 5.1). I diritti della personalità del minore prevalgono sui diritti di cui all'art. 275a cpv. 1 CC. È necessario rispettare il suo diritto all'autonomia e alla protezione della sua sfera privata ( Meier/Stettler , op. cit. n. 1084, p. 709, con riferimenti). Ai sensi dell' art. 275a cpv. 3 CC , il bene del minore può esigere, secondo le circostanze, che il diritto del genitore sia limitato o soppresso. Il rinvio espresso della legge alle norme che disciplinano l'esercizio del diritto alle relazioni personali permette di analizzare tutti i mezzi attuabili quando l'esercizio del diritto all'informazione comprometta gli interessi del minore o impedisca al detentore dell'autorità parentale di esercitare serenamente il suo ruolo (Commentaire romand, CC I, 2° ed., 2023, n. 15 ad art. 275a, in relazione con l'art. 274). L'art. 275a cpv. 3 CC prevede che le disposizioni limitanti le relazioni personali e riguardanti la competenza in materia siano applicabili per analogia. Ciò che vale sia nei confronti dell'altro genitore che nei confronti di terzi. La soppressione delle relazioni personali ai sensi dell'art. 274 CC non implica tuttavia automaticamente la soppressione del diritto all'informazione (e viceversa): le due misure sono in tale ambito indipendenti una dall'altra. Analogamente, la privazione del diritto alla consultazione e all'informazione da parte dell'altro genitore non deve necessariamente comportare la limitazione del diritto a informarsi presso terzi ( Meier/Stettler , op. cit., n. 1085, p. 710, con riferimenti). L'esistenza di giusti motivi ai sensi dell'art. 274 CC è ammessa di regola quando il genitore è incarcerato per un delitto commesso nei confronti del minore o dell'altro genitore (STF 5A\_638/2014, consid. 5.1.).

### **E. 3**

. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per

rendere una decisione conforme al bene del minore. L'Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A\_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

#### **E. 4**

Nel caso concreto, l'Autorità di protezione, facendo riferimento a dottrina e giurisprudenza relative all'art. 275a CC, non ha ritenuto nell'interesse prioritario dei minori fornire loro immagini e video alla madre. Quest'ultima chiede quindi a questa Camera di eseguire una ponderazione degli interessi, in considerazione del suo diritto di informazione, riconoscendo i diritti fondamentali dei figli e ritenendo che "sarebbero lesi unicamente in maniera limitata se non nulla". Precisa inoltre che la tutrice e l'operatore sociale che si occupano dei minori avevano già dato seguito il 12 aprile 2022 alla sua richiesta di ottenere fotografie dei bambini, che essa non ha più incontrato dal 5 aprile 2021, quando a seguito di una violenta lite domestica entrambi i genitori sono stati privati dell'autorità parentale e i figli affidati a una famiglia affidataria family. La reclamante fa riferimento alla sentenza della Corte delle assise correzionali del 10 agosto 2022, con la quale è stata condannata per vari reati, tra cui la violazione del dovere di assistenza o di educazione, lesioni semplici e vie di fatto reiterate a danno dei figli ed è stata espulsa per un periodo di 5 anni dal territorio elvetico, come pure le sono stati vietati contatti diretti e indiretti con i figli per un periodo di 2 anni e sostiene il suo pentimento per quanto accaduto. Dagli atti risulta che la madre ha sempre ottenuto regolari informazioni sui suoi figli da parte di CURA 1, nel rispetto dei suoi diritti. La tutrice ha chiarito che gli aggiornamenti avvengono mediante incontri e telefonate regolari in relazione alla situazione dei figli "nei diversi ambiti di vita (salute, scuola, socialità, affido, ecc)". Essa ha ritenuto "d'overoso precisare che durante i momenti con la madre, le domande inerenti i minori erano poche e ridotte in quanto prevaleva il suo bisogno di dichiararsi innocente in merito a quanto giudicato dal Tribunale penale cantonale e quindi dell'ingiusto trattamento a lei riservato, maggiori quindi erano le richieste e le pretese di poter riavere i suoi figli, di non aver fatto male ai bambini, rivolgendo la colpa al padre dell'accaduto, di voler sapere il loro luogo di vita e di aiutarla a non lasciare la Svizzera" (cfr. osservazioni 11 agosto 2023). Sulla richiesta della madre di ricevere fotografie e filmati, la tutrice ritiene non siano nell'interesse superiore dei minori che "non chiedono alcuna informazione in merito ai genitori biologici", chiarendo che "in un caso in cui è stato necessario contestualizzare il perdurare dell'affido di protezione, rievocando le figure genitoriali, la reazione dei bambini è stata di paura e difesa, sia verbale che fisica, in particolar modo PI 2 ha espresso la sua contrarietà e rifiuto alla tematica genitoriale". CURA 1 ha pure chiarito che i bambini non hanno mai chiesto di ottenere fotografie dei genitori o condividere con loro fotografie o filmati che li riguardano, ritenendo, a giusta ragione, che ciò renda sufficientemente chiara l'espressione dei minori "al punto da diventare prioritaria rispetto ai bisogni espressi dalla madre". Anche nel presente procedimento, la tutrice ribadisce di ritenere la richiesta contraria all'interesse dei minori, facendo riferimento a un episodio avvenuto nel mese di ottobre 2022 quando il padre, disattendendo il relativo divieto, ha avvicinato i bambini e si è reso necessario l'intervento

della polizia. Come correttamente evidenziato anche dall'Autorità di protezione nella decisione impugnata, l'ottenimento di immagini fotografiche o video non appare necessario ai fini del diritto all'informazione della madre e secondo quanto riportato dalla tutrice dei minori non corrisponde nemmeno a un loro bisogno. Nelle circostanze descritte, anche questa Camera ritiene quindi non siano dati presupposti per giustificare la richiesta della reclamante, peraltro supportata da argomentazioni generiche e che non dimostrano l'interesse dei figli alla trasmissione di loro immagini audiovisive. L'esigenza di tutelare il benessere dei minori, prioritario a quello della madre, giustifica pertanto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del gravame. Ciò che tuttavia, lo si rammenta abbondanzialmente, non esclude un'evoluzione futura della situazione, naturalmente soggetta a uno sviluppo conseguente a quello dei minori.

#### **E. 5**

Visto quanto precede, il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 6**

Nel suo reclamo RE 1 postula la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante può essere accolta.

#### **E. 7**

Gli oneri processuali per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le concrete circostanze si prescinde dal loro prelievo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.